

BOLLETTINO



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA SOMALA

Anno IV

Mogadiscio 28 Novembre 1963 - Suppl. n. 7 bis al n. 11

Publicazione Mensile

Direzione e Redazione presso la Presidenza del Consiglio del Minist.

PREZZO: Sh.So. 5 per numero — Arretrati il doppio — ABBONAMENTI: Annuo per Somalia Sh.So. 100; Estero Sh.So. 150 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — INSERZIONI: per riga o spazio di riga Sh.So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tesorieri.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

Leggi e decreti

- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
31 marzo 1963, n. 306 *Emissione serie di francobolli simbolici con denominazione «MONDO UNITO CONTRO LA MALARIA».* pag. 7
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
16 maggio 1963, n. 307. *Proroga termini di scadenza relativi alla sostituzione delle targhe automobilistiche.* » 9
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 agosto 1963, n. 308 *Emissione serie di francobolli celebrativi «AUSILIARIE DELLE FORZE ARMATE».* » 10
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3° agosto 1963 n. 309 *Emissione serie di francobolli «CONTRO LA FAME».* » 12
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 ottobre 1963, n. 310 *Nomina del Dr. ENRICO CROSTAROSA a Consulente Economico del Governo Somalo e Membro del Comitato per la Pianificazione ed il Coordinamento dello Sviluppo Economico e sociale.* » 13
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 novembre 1963, n. 311. *Emissione serie di francobolli celebrativi «PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA» - «3 ANNIVERSARIO INDIPENDENZA».* » 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1963 n. 312. <i>Emissione di una serie di francobolli celebrativi in occasione della VII Fiera della Somalia.</i>	pag. 15
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1963, n. 313. <i>Assunzione nei ruoli civili dello Stato e collocamento alla categoria «A» grado IV del personale laureato fuori ruolo. Sig. ALI SCERIF OKAIL ABU BAKR.</i>	» 16
DECRETO DEL MINISTERO DELLE FINANZE 12 novembre 1963, n. 314. <i>Concessione e conseguente libera disponibilità di area di terreno demaniale a favore del Sig. Abdullahi Gaal Sobrie.</i>	» 17
DECRETO DEL MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA 7 settembre 1963, n. 315. <i>Conferimento supplenza d'insegnamento nelle Scuole Secondarie a carattere professionale per l'anno scolastico 1963/64.</i>	» 18
DECRETO DEL MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA 7 settembre 1963, n. 316. <i>Conferimento incarico d'insegnamento a maestre «senza titolo» per l'anno scolastico 1963/64.</i>	» 20
DECRETO DEL MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA 2 ottobre 1963, n. 317. <i>Conferimento incarico d'insegnamento nelle Scuole Primarie.</i>	» 21

PARTE SECONDA

Disposizioni, Comunicati, Avvisi, Varie

Ministero delle Finanze — <i>Avviso ad opponendum a favore del Sig. Ahmed Abud Ahmed. (775)</i>	» 23
Ministero dell'Industria e Commercio — <i>Avviso ad opponendum a favore del Sig. Scek Tahir Scek Omar (Mogadiscio). (776)</i>	» 24

Ministero dell'Industria e Commercio — <i>Certificato deposito marchio d'impresa della Società Rust-Oleum Corporation.</i> (777)	pag. 24
Ministero dell'Industria e Commercio — <i>Certificato deposito marchio d'impresa della Società Zavody Jana Svermy, Narodni Pođnik, Corporation Nazionale Cecoslovacca.</i> (778)	» 25
Ministero dell'Industria e Commercio — <i>Certificato deposito marchio d'impresa della Società Nam Jam Factory, Limited.</i> (779)	» 27
Ministero dell'Industria e Commercio — <i>Certificato deposito marchio d'impresa della Società Glen Keith-Glenlivet Distillery Company Limited.</i> (780)	» 28
Ministero dell'Industria e Commercio — <i>Certificato deposito marchio d'impresa della Società R. J. Reynolds Tobacco Company.</i> (781)	» 29
Ministero dell'Industria e Commercio — <i>Certificato deposito marchio d'impresa della Società R. J. Reynolds Tobacco Company.</i> (782)	» 30
Ministero dell'Industria e Commercio — <i>Certificato deposito marchio d'impresa della Società Radio Corporation of America.</i> (783)	» 31
Ministero dell'Industria e Commercio — <i>Certificato deposito marchio d'impresa della Società Grunding Radio-Werke.</i> (784)	» 33
Ministero dell'Industria e Commercio — <i>Certificato deposito marchio d'impresa della Coca-Cola Company Società.</i> (785)	» 34
Ministero dell'Industria e Commercio — <i>Certificato deposito marchio d'impresa della Coca-Cola Company Società</i> (786)	» 35
Ministero dell'Industria e Commercio — <i>Certificato deposito marchio d'impresa della Società Brown & Williamson Tobacco Corporation (Export)</i> (787)	» 36
Ministero dell'Industria e Commercio — <i>Certificato deposito marchio d'impresa della Società Brown & Williamson Tobacco Corporation (Export).</i> (788)	» 37
Ministero dell'Industria e Commercio — <i>Certificato deposito marchio d'impresa della British-American Tobacco Company.</i> (789)	» 38

Ministero dell'Industria e Commercio — <i>Certificato deposito marchio d'impresa della British-American Tobacco Company. (790)</i>	pag. 40
Ministero dell'Industria e Commercio — <i>Certificato deposito marchio d'impresa della British-American Tobacco Company. (791)</i>	» 41
Ministero dell'Industria e Commercio — <i>Certificato deposito marchio d'impresa della Società John Dewar & Sons, Limited. (792)</i>	» 42
Ministero dell'Industria e Commercio — <i>Certificato deposito marchio d'impresa della Società Gramophone Company Limited. (793)</i>	» 43
Ministero dell'Industria e Commercio — <i>Certificato deposito marchio d'impresa della Società Gramophone Company Limited. (794)</i>	» 45
Ministero dell'Industria e Commercio — <i>Certificato deposito marchio d'impresa della Società Philip Morris Incorporated. (795)</i>	» 46
Ministero dell'Industria e Commercio — <i>Certificato deposito marchio d'impresa della Società Coca-Cola Company. (796) —</i>	» 47
Ministero dell'Industria e Commercio — <i>Certificato deposito marchio d'impresa della Società Rothmans of Pall Mall Export Limited. (797)</i>	» 48
Ministero dell'Industria e Commercio — <i>Certificato deposito marchio d'impresa della Società Tokio Shibaura Electric Co. Ltd. (798)</i>	» 50
Ministero dell'Industria e Commercio — <i>Certificato deposito marchio d'impresa della Società Coca-Cola Company. (799)</i>	» 51
Ministero dell'Industria e Commercio — <i>Certificato deposito marchio d'impresa della Ditta Burger Eisenwerke Gesellschaft. (800)</i>	» 53
Ministero dell'Industria e Commercio — <i>Certificato deposito marchio d'impresa della Società Brown & Williamson Tobacco Corporation (Export). (801)</i>	» 54
Ministero dell'Industria e Commercio — <i>Certificato deposito marchio d'impresa della Società British-American Tobacco Company, Limited. (802)</i>	» 55

Ministero dell'Industria e Commercio — <i>Certificato de- posito marchio d'impresa della Ditta Lipton Limited</i> (803)	pag. 56
Ministero dell'Industria e Commercio — <i>Certificato de- posito marchio d'impresa della Ditta Lipton Limited</i> (804)	» 57
Ministero dell'Industria e Commercio — <i>Certificato de- posito marchio d'impresa della Società Minex (Po- lonia). (805)</i>	» 58
Ministero dell'Industria e Commercio — <i>Certificato de- posito marchio d'impresa della Società Glunett (S. U. A.) (806)</i>	» 60
Ministero dell'Industria e Commercio — <i>Certificato de- posito marchio d'impresa della Società Glunett (S. U. A.) (807)</i>	» 61
Ministero dell'Industria e Commercio — <i>Certificato de- posito marchio d'impresa della Società Glunett (S. U. A.) (808)</i>	» 62
Ministero dell'Industria e Commercio — <i>Certificato de- posito marchio d'impresa della Società Glunett (S. U. A.) (809)</i>	» 63

gnette sono disposte tre in senso verticale ed una in senso orizzontale.
VALORE DA 0,10 (Ordinario)

La vignetta poggia sul lato destro del formato. Rappresenta una zanzara investita da quattro getti insetticida provenienti dai quattro punti cardinali, che contrastano con il chiaro sul fondo di colore uniforme. Nell'angolo di sinistra, creato dall'incrocio di due getti, è l'emblema del Sodalizio Internazionale organizzato dall'ONU. Alla sommità del francobollo e lungo il lato destro, è la leggenda «MONDO UNITO CONTRO LA MALARIA» in negativo. Lungo il lato di base sono il valore in arabo, il nome «SOMALIA» e la sua traduzione araba, il valore in cifre di derivazione araba.

VALORE DA 0,25 (Ordinario)

La vignetta poggia sul lato corto del formato. Rappresenta un uomo somalo che porta dietro le spalle il serbatoio metallico pieno di insetticida, il quale con una mano guida il getto, con l'altra manovra lo stantuffo del serbatoio, su cui è impresso in negativo l'emblema del Sodalizio Internazionale.

Fondo di colore uniforme e scritte così disposte alla leggenda «MONDO UNITO CONTRO LA MALARIA», in negativo, al sommo del francobollo e lungo il lato di destra, il valore in cifre di derivazione araba in alto a sinistra, il nome «SOMALIA» in basso lungo il lato sinistro, la sua traduzione araba lungo il lato di base con il valore in arabo sopra a destra;

Colori: rosso violaceo e bruno.

VALORE DA 1,00 (Aereo)

La vignetta poggia sul lato corto del formato ed è chiuso da

ART. 2

I francobolli di cui al precedente articolo, sono validi a tutti gli effetti postali dal 25 ottobre 1962 al 25 giugno 1963 e dopo la data di cessazione di validità potranno essere cambiati con altri in corso, di equivalente valore, fino al 25 agosto 1963.

Mogadiscio, 31 marzo 1963.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro

ABDI-RASCHID ALI SHERMARKE

Il Ministro dei Lavori Pubblici e Comunicazioni «ad interim»

ABDULCADIR MOHAMED ADEN

VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 104

Mogadiscio, li 17 giugno 1963

Il Magistrato ai Conti: ALI AHMED OMAR

D.P.R. 16 maggio 1963, n. 307

Proroga termini di scadenza relativi alla sostituzione delle targhe automobilistiche

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO Part. 75 della Costituzione;

VISTO il Decreto n. 2 in data 12 gennaio 1951, relativo al prezzo di vendita degli stampati in uso al P.R.A.;

VISTO il Decreto n. 47 del 14 aprile 1951, relativo al prezzo di vendita dei modelli per il rilascio delle patenti di abilitazione a condurre veicoli;

VISTO il Decreto n. 91 del 20 Marzo 1957, relativo al prezzo di vendita delle targhe automobilistiche;

VISTO il D.P.R. 21 Gennaio 1963, n. 14, relativo alle norme di adozione obbligatoria di nuove targhe automobilistiche e della modifica dei prezzi di vendita delle nuove targhe e degli stampati del P.R.A., registrato dal Magistrato ai Conti al Reg. n. 1 foglio n. 2 in data 26 Gennaio 1963, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Repubblica Somalia n. 2 del 2 Febbraio 1963;

CONSIDERATO che sino a tutt'oggi le Ricevitorie del P.R.A. hanno provveduto solo in parte (una metà circa) alla immettibilità

RITENUTA l'urgente necessità di prorogare i termini di scadenza fissati per le Regioni del Sud il 30 Aprile 1963 e per le Regioni del Nord il 31 Agosto 1963, onde per dar agio agli Uffici competenti di poter effettuare totalmente le immatricolazioni e sostituzioni delle targhe di tutti gli autoveicoli esistenti nel Territorio della Repubblica Somala;

SU PROPOSTA del Ministro dei Lavori Pubblici e delle Comunicazioni di concerto con il Ministro delle Finanze;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA

1) Nelle Regioni del Benadir, dell'Alto Giuba, del Basso Giuba, dell'Hiran, della Migiurtinia e del Mudugh, la sostituzione delle targhe automobilistiche fissata per il 30 Aprile 1963, dovrà essere improrogabilmente effettuata entro e non oltre il 31 Luglio 1963.

2) Nelle Regioni di Hargeisa e di Borao, il termine massimo e prorogato sino a tutto il 31 Dicembre 1963.

Mogadiscio, li 16 Maggio 1963:

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro

ABDI-RASCHID ALI SHERMARKE

Il Ministro dei LL.PP. e Comunicazioni «ad interim»

ABDULCADIR MOHAMED ADEN

Il Ministro delle Finanze

ABDULCADIR MOHAMED ADEN

VISTO e Registrato - Reg. n. 1 - foglio n. 103

Mogadiscio, li 16 Giugno 1963

Il Magistrato ai Conti: ALI AHMED OMAR

D.P.R. 3 agosto 1963, n. 308

Emissione serie di francobolli celebrativi «AUSILIARIE DELLE FORZE ARMATE»

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'Art. 75 comma 2 della Costituzione;

VISTO il D.M. 1 Maggio 1956, e seguenti;

RITENUTO di dover autorizzare l'emissione di una serie di francobolli «AUSILIARIE DELLE FORZE ARMATE»;

SU PROPOSTA del Ministro dei Lavori Pubblici e Comunicazioni;

DECRETA

Art. 1

E autorizzata l'emissione di sei francobolli ordinari celebrativi «AUSILIARIE DELLE FORZE ARMATE», quattro di posta ordinaria e due di posta aerea.

I francobolli sono stampati a rotocalco presso l'Istituto Poligrafico dello Stato, a Roma, su carta bianca, liscia, filigranata a tappeto di stelle a cinque punte; nel formato di carta di mm 40 x 30 e nel formato di mm. 37 x 27, dentellatura: 14 dentelli ogni due centimetri.

Le vignette sono disposte tre in posizione orizzontale e tre in verticale.

I francobolli sono stampati nei seguenti quantitativi:

—	Valore da	0,05	esemplari	100.000	valore ordinario	
—	»	»	0,10	»	100.000	»
—	»	»	0,25	»	100.000	»
—	»	»	0,75	»	100.000	»
—	»	»	1,00	»	100.000	» aereo
—	»	»	1,80	»	100.000	»

Art. 2

I francobolli di cui al precedente articolo sono validi a tutti gli effetti postali dal 25 Maggio 1963 al 25 Gennaio 1964 e dopo la data di cessazione della validità potranno essere cambiati con altri in corso di equivalente valore, fino al 25 Marzo 1964.

E' autorizzata la spesa di So. 60.000,— relativa al saldo della fornitura di che trattasi.

La spesa graverà sul Bilancio Ordinario per l'Esercizio Finanziario 1963, a carico del Capitolo 26.

Mogadiscio, lì 3 Agosto 1963.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro

ABDI-RASCHID ALI SHERMARKE

Il Ministro dei Lavori Pubblici e Comunicazioni «ad interim»

ABDULCADIR MOHAMED ADEN

VISTO e Registrato - Reg. n. 1 - foglio n. 121

Mogadiscio, lì 11 Agosto 1963

Il Maaistrato ai Conti: ALI AHMED OMAR

D.P.R. 4 novembre 1963, n. 311

Emissione serie di francobolli celebrativi «Presidente della Repubblica» — 3° Anniversario Indipendenza»

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO L'art. 75 della Costituzione;

VISTO l'art. 19 della Legge 3 Giugno 1962, n. 14: Ordinamento del Governo;

RITENUTO di dover autorizzare l'emissione di una serie di francobolli celebrativi denominati «Presidente della Repubblica — 3° Anniversario Indipendenza»;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro dei Lavori Pubblici e Comunicazioni;

DECRETA:

1°) E' autorizzata l'emissione di una serie di tre francobolli in occasione del grande avvenimento celebrativo dell'Indipendenza.

I francobolli sono stampati a rotocalco presso l'Istituto Poligrafico dello Stato, Roma; su carta bianca, liscia, filigranata, a tappeto di stelle a cinque punte; nel formato carta di mm. 40 x 30 e nel formato stampa di mm. 37x27; dentellatura: 14 dentelli su due centimetri.

Le vignette sono disposte in posizione verticale:

— Valori da 0,25 —	posta ordinaria	pezzi 100.000
— » » 1,00 —	posta aerea	» 100.000
— » » 1,80 —	» »	», 100.000

2°) I francobolli di cui al precedente comma, sono validi a tutti gli effetti postali dal 15 Settembre 1963 al 15 Luglio 1964, e dopo tale data di cessazione di validità, potranno essere cambiati con altri in corso di equivalente valore, fino al 15 Settembre 1964.

3°) Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica Somala. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Mogadiscio, il 14 novembre 1963.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro

ABDI-RASHID ALI SHERMARKE

Il Ministro dei Lavori Pubblici e delle Comunicazioni

ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

D.P.R. 4 novembre 1963, n. 312

Emissione di una serie di francobolli celebrativi in occasione della VII Fiera della Somalia

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'Art. 75 della Costituzione;

VISTO l'Art. 19 della Legge 3 Giugno 1962, n. 14 :Ordinamento del Governo;

RITENUTO di dover celebrare l'avvento con la emissione di una serie di francobolli celebrativi denominati «VII FIERA DELLA SOMALIA»

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro dei Lavori Pubblici e Comunicazioni;

DECRETA :

1º) E' autorizzata l'emissione di una serie di francobolli celebrativi in occasione dell'apertura della VII Fiera della Somalia.

I francobolli sono stampati a rotocalco presso l'Istituto Poligrafico dello Stato, Roma, su carta liscia bianca filigranata, a tappeto di stelle a cinque punte, nel formato carta di mm. 40x30 e nel formato stampa di mm. 37x27, dentellatura: 14 dentelli su due centimetri.

Le vignette sono disposte in posizione orizzontale.

I francobolli sono stampati nei seguenti valori e quantitativi:

—	Valore da	0,25	-	Posta ordinaria	Pezzi	70.000
—	»	»	0,55	-	»	» 60.000
—	»	»	1,80	-	Aerea	» 60.000

2º) I francobolli di cui al precedente comma sono validi a tutti gli effetti postali dal 28 Settembre 1963 al 28 Marzo 1964 e dopo tale data di cessazione di validità, potranno essere cambiati con altri in corso di equivalente valore, fino al 28 Maggio 1964.

3º) Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale e inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica Somala. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Mogadiscio, li 4 Novembre 1963.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro

ABDI-RASHID ALI SHERMARKE

Il Ministro dei Lavori Pubblici e Comunicazioni

ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

VISTO e Registrato - Reg. n. 1 foglio n. 200.

Mogadiscio, li 17 Novembre 1963

Il Magistrato ai Conti: **ALI AHMED OMAR**

D.P.R. 10 novembre 1963, n. 313
Assunzioni nei ruoli Civili dello Stato e collocamento alla categoria
«A» grado IV del personale Laureato fuori ruolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 75 pp. della Costituzione;

VISTA la Legge 3 giugno 1962, n. 14;

VISTA la Legge 15 marzo 1962, n. 7;

VISTA la Legge 29 giugno 1963, n. 15;

TENUTO CONTO che il Sig. Ali Scerif Okail Abu Bakr avendo conseguito la laurea ed essendo in possesso dei requisiti richiesti può essere nominato, senza concorso, ai sensi degli artt. 1 e 2 della summenzionata Legge n. 15;

RITENUTO di dover provvedere, in via provvisoria e fino al compimento del termine fissato dall'art. 35 della Legge 15 marzo 1962, n. 7 e successiva proroga, all'assunzione e collocamento del Signor Ali Scerif Okail Abu Bakr al grado IV della categoria «A»;

SENTITA la Commissione del Pubblico Impiego nella 48 sessione del 1963;

SENTITO il Consiglio dei Ministri nella seduta del 17 luglio 1963;

SU PROPOSTA del Primo Ministro, di concerto col Ministro delle Finanze;

DECRETA :

Art. 1

In via provvisoria, ai sensi dell'art. 38 dell'Ordinamento del Personale Civile dello Stato e fino all'istituzione dei ruoli degli organici permanenti del personale; ai sensi dell'art. 35 dell'Ordinamento stesso e successiva proroga, con decorrenza 15 luglio 1963, il Signor Ali Scerif Okail Abu Bakr è assunto nei Ruoli del Personale Civile dello Stato e collocato, per effetto della summenzionata Legge n. 15 al grado IV della categoria «A» con la qualifica di Consigliere e con lo stipendio lordo mensile di Sh. So. 1.000,—, ai sensi e per gli effetti della tabella annessa all'Ordinanza 5 aprile 1954, n. 9;

Art. 2

Il predetto ha diritto al trattamento economico di cui sopra a partire dal 15 luglio 1963.

Art. 3

La relativa spesa graverà sul Titolo 3 Capitolo 20 del corrente

esercizio finanziario 1963.

Mogadiscio, il 10 novembre 1963.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro

ABDI-RASHID ALI SHERMARKE

Il Ministro delle Finanze

ABDULCADIR MOHAMED ADEN

VISTO e Registrato - Reg. 3 - foglio n. 75

Mogadiscio, il 14 Novembre 1963

Il Magistrato ai Cont: Dr. ALI AHMED OMAR

MINISTERO DELLE FINANZE

D.M. 12 novembre 1963, n. 314

Concessione e conseguente libera disponibilità di area di terreno demaniale a favore del Sig. ABDULLAHI GAAL SOBRIE

IL MINISTRO

VISTI gli articoli n. 77 e n. 83, secondo comma della Costituzione;

VISTO il D.A. 18 Maggio 1956, n. 78 di Rep.

VISTO il D.A. 13 Settembre 1956, n. 99 di Rep;

RITENUTO che, per effetto dell'Ordinanza n. 5 del 12 Aprile 1950 sono tutt'ora applicabili, le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie contenute nell'Ordinamento Fondiario per l'Eritrea, approvato con R.D. 7 Febbraio 1926, n. 269 esteso alla Somalia con R.D. 17 Marzo 1938, n. 380;

VISTA la domanda in data 27 Ottobre 1962, presentata dal Sig. Abdullahi Gaal Sobrie intesa ad ottenere in concessione a scopo edilizio un appezzamento di terreno demaniale sito in Mogadiscio - in Valle Nord;

CONSIDERATO che l'avviso ad oppenendum riguardante l'area di terreno richiesta è rimasto affisso a termini di legge all'albo del Municipio di Mogadiscio, ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Somalia Suppl. n. 3 al n. 1 del 22 Gennaio 1963, senza opposizione da parte di terzi;

VISTO il progetto concernente la costruzione di un edificio in muratura che è stato approvato dalla Commissione Edilizia di Mogadiscio nella sua 307ª seduta del 11 marzo 1963;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

D.M. 7 settembre 1963, n. 316

Conferimento incarico d'insegnamento a maestre «senza titolo» per l'anno scolastico 1963-64

IL MINISTRO

VISTO l'art. 83, secondo comma della Costituzione;

VISTA la Legge 3 Giugno 1962, n. 14 «Ordinamento del Governo della Somalia»;

VISTO il D.A. 12 Febbraio 1957, n. 22, contenente norme per il conferimento degli incarichi e delle supplenze nelle scuole primarie;

RITENUTO di dover procedere al conferimento dell'incarico d'insegnamento di economia domestica nelle scuole primarie, ad un gruppo di 14 maestre «senza titolo», per l'anno scolastico 1963-64;

SENTITA la Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento del Personale, che ha espresso il parere favorevole con nota n. 67.431 di prot. in data 3 Agosto 1963;

SU PROPOSTA dell'Ispettore Generale dell'Istruzione Primaria;

DI CONCERTO col Primo Ministro;

DECRETA :

Art. 1.

Con effetto dal 1° Settembre 1963 e fino al 30 Giugno 1964 è conferito l'incarico d'insegnamento di economia domestica nella scuola primaria, alla seguenti maestre «senza titolo», che sono assegnate alla sede a fianco di ciascuna indicata :

- | | |
|---------------------------------|---------------------|
| 1) — Fatuma Seck Osman Ahmed | — <i>Chisimaio</i> |
| 2) — Haua Giama Warsama | — <i>Mogadiscio</i> |
| 3) — Haua Ali Farah | — <i>Galcaio</i> |
| 4) — Mariam Hagi Ali Mire | — <i>Mogadiscio</i> |
| 5) — Ruchia Ismail Farah | — <i>Belet Uen</i> |
| 6) — Mardia Abdurahman Said | — <i>Mogadiscio</i> |
| 7) — Haua Aden Mohammed | — <i>Afgoi</i> |
| 8) — Fatuma Scek Mohammed | — <i>Mogadiscio</i> |
| 9) — Fatuma Omar Mohammed | — <i>Mogadiscio</i> |
| 10) — Ascia Scek Mohammed Awale | — <i>Galcaio</i> |
| 11) — Istanbul Mohammed Hassan | — <i>Chisimaio</i> |
| 12) — Batula Mohamed Ali | — <i>Afgoi</i> |
| 13) — Amina Hagi Osman | — <i>Mogadiscio</i> |
| 14) — Fatuma Ahmed Faghi | — <i>Merca.</i> |

Art. 2.

Alle medesime spetta il trattamento economico mensile lordo

di Shs. 200 (duecento), più le indennità e le gratifiche alle quali hanno diritto i coadiutori del grado iniziale.

Art. 3.

La spesa relativa gravità sul Titolo 9, Capitolo 1 dell'esercizio finanziario 1963 e sul capitolo corrispondente dell'esercizio finanziario 1964.

Mogadiscio, 7 Settembre 1963.

IL MINISTRO
Iusuf Ismail Samantar

Il Primo Ministro
ABDI-RASHID ALI SHERMARKE

Visto e Registrato Reg. n. 3 foglio n. 42.

Mogadiscio, 3 Novembre 1963.

Il Magistrato ai Conti: Dott. ALI AHMED OMAR

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA
D.M. 2 ottobre 1963, n. 317
Conferimento incarico d'insegnamento nelle scuole primarie

IL MINISTRO

VISTO l'art. 83, secondo comma, della Costituzione;

VISTA la Legge 3 Giugno 1962, n. 14 «Ordinamento del Governo della Somalia» e successive modifiche;

VISTO il D.A. 12 Febbraio 1957, n. 22 «Norme per il conferimento degli incarichi e delle supplenze nelle scuole primarie della Somalia»;

RITENUTO di dover definire la posizione amministrativa di due maestri i quali, risultati vincitori del concorso bandito con Decreto 21 agosto 1963, n. 68.443 della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'assunzione, con decorrenza dal 1 Settembre 1963, hanno prestato servizio di insegnamento nelle scuole primarie, nei mesi di Luglio ed Agosto 1963, per inderogabili esigenze di servizio;

SU PROPOSTA dell'Ispettorato Centrale Istruzione Primaria;
DI CONCERTO col Primo Ministro;

DECRETA :

Art. 1.

E' conferito l'incarico d'insegnamento nelle scuole primarie, con assegnazione alla sede di Mogadiscio, ai seguenti insegnanti, limitatamente al periodo a fianco di ciascuno indicato:

- | | | | |
|-------------------------------|---|---------------|--|
| 1) Sirad Osman
Kahie | — | Diplomata : | Dal 1 - 7 - 1963 al
31 - 8 - 1963: |
| 2) Mohamed Shek
Osman Adam | — | Senza titolo: | Dal 15 - 7 - 1963 al
31 - 8 - 1963. |

Art. 2.

Ai medesimi spetta il trattamento economico mensile lordo nella misura di Shs. 300 (trecento), per la prima, e di Shs. 200 (duecento) per il secondo, più le indennità e le gratifiche cui hanno diritto, rispettivamente, i maestri di ruolo ed i coadiutori del grado iniziale.

Art. 3.

La spesa relativa graverà sul Tit. 9, Cap. 1 dell'esercizio finanziario 1963.

Mogadiscio, 2 ottobre 1963.

IL MINISTRO
Iusuf Ismail Samantar

Il Primo Ministro
ABDI-RASHID ALI SHERMARKE

VISTO e Registrato - Reg. n. 3 foglio n. 43

Mogadiscio 3 novembre 1963.

Il Magistrato ai Conti: Dott. ALI AHMED OMAR

PARTE SECONDA

Disposizioni, Comunicati, Avvisi, Varie

REPUBBLICA SOMALA
MINISTERO DELLE FINANZE
Dipartimento Fondiario e del Demanio

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 30 giugno 1963 il Sig. Ahmed Abud Ahmed ha chiesto in concessione a scopo edilizio ed a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 144 sito in Mogadiscio — Via Villaggio Arabo — come descritto nella planimetria della quale gli interessati possono prendere visione presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio.

Si accordano trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Somalia per eventuali opposizioni.

Mogadiscio, li 28 novembre 1963

IL CAPO DIPARTIMENTO
Ahmed Hagi Afrah

REPUBBLICA SOMALA
MINISTERO INDUSTRIA E COMMERCIO
— Dipartimento Industria —

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio del Commercio di Importazione ed Esportazione

Si rende noto che il Sig. Scek Tahir Scek Omar ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione, in Mogadiscio.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Mogadiscio, lì 22 settembre 1963.

p. IL MINISTRO
HASSAN MOHAMED HASSAN

(776)

MINISTERO INDUSTRIA E COMMERCIO

Certificato n. 705971

IL MINISTRO

VISTO l'Art. 83, 2° comma della Costituzione della Repubblica Somala;

VISTO il D.A. 18 maggio 1956, n. 78 sull'Ordinamento del Governo della Somalia;

VISTO il D.A. 24 giugno 1959, n. 43 che istituisce il Ministero Industria e Commercio;

VISTA l'Ordinanza 22 gennaio 1955, n. 3 recante norme organiche in materia di concessione brevetti per marchi d'impresa;

VISTA la domanda, depositata in data 20 giugno 1963 alle ore 10,20, dal Dr. Athos Bartolucci intesa ad ottenere, in nome e per conto della Spett./le RUST-OLEUM CORPORATION, Società costituita secondo le leggi dello Stato di Illinois, Stati Uniti d'America, con sede a Evanston, Stato di Illinois 2425 Oakton Street, S.U.A., la protezione di un marchio d'impresa costituito dalle parole «RUST-OLEUM» comunque scritte;

VISTI l'esemplare e la descrizione del marchio, la dichiarazione di protezione, la lettera d'incarico e le quietanze dell'eseguito pagamento delle tasse previste dalle norme vigenti;

CERTIFICA:

La Spett./le RUST-OLEUM CORPORATION, Società costituita secondo le leggi dello Stato di Illinois, Stati Uniti d'America, con sede a Evanston, Stato di Illinois 2425 Oakton Street, S.U.A., il giorno 20 giugno 1963 — alle ore 10.20, ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio — Dipartimento I° — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sotto-descritto:

«Il marchio è costituito dalle parole «RUST-OLEUM» comunque scritte»;

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sotto forma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett./le RUST-OLEUM CORPORATION.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Composizioni per ricoprire superfici pittura e smalto antiruggine per ricoprire superfici da usare su superfici metalliche di ferro, compresi tubi, serbatoi, macchinario, recipienti marini, ponti, carri ferroviari, edifici, strutture d'acciaio e relative parti, rivestimenti in pittura e vernice antiruggine resistenti agli agenti chimici; smalti per porticati e pavimenti; e pitture e smalti non antiruggine per fissare composizioni adattate per l'uso su superfici di cemento, di mattoni e di stucco e simili per renderli ugualmente resistenti all'azione dell'acqua» di propria fabbricazione e commercio della Spett./le RUST-OLEUM CORPORATION.

Mogadiscio, li 16 luglio 1963.

IL MINISTRO
HAGI IBRAHIM OSMAN FOD

(777)

MINISTERO INDUSTRIA E COMMERCIO

Certificato n. 705972

IL MINISTRO

VISTO l'art. 83, 2° comma della Costituzione della Repubblica

VISTO il D.A. 18 maggio 1956, n. 78 sull'Ordinamento del Governo della Somalia;

VISTO il D.A. 24 giugno 1959, n. 43 che istituisce il Ministero Industria e Commercio;

VISTA l'Ordinanza 22 gennaio 1955, n. 3 recante norme organiche in materia di concessione brevetti per marchi d'impresa;

VISTA la domanda, depositata in data 15 giugno 1963 — alle ore 10.30, dal Dr. Athos Bartolucci intesa ad ottenere, in nome e per conto della Spett/le ZAVODY JANA SVERMY, NARODNI PODNIK, Corporation, Nazionale Cecoslovacca, con sede a BRNO, (Cecoslovacchia), la protezione di un marchio d'impresa costituito dalla parola «ZETOR» comunque scritta;

VISTI l'esemplare e la descrizione del marchio, la dichiarazione di protezione, la lettera d'incarico e le quietanze dell'eseguito pagamento delle tasse previste dalle norme vigenti;

CERTIFICA:

La Spett/le ZAVODY JANA SVERMY, NARODNI PODNIK, Corporation, Nazionale Cecoslovacca, con sede a BRNO, (Cecoslovacchia) il giorno 15 giugno 1963 — alle ore 10.30, ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio — Dipartimento I° — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto;

«Il marchio è costituito dalla parola «ZETOR» comunque scritta».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sotto forma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett/le ZAVODY JANA SVERMY, NARODNI PODNIK.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Trattori di ogni specie, loro componenti, pezzi di ricambio e accessori» di propria fabbricazione e commercio della Spett/le ZAVODY JANA SVERMY, NARODNI PODNIK.

Mogadiscio, lì 16 luglio 1963.

IL MINISTRO
HAGI IBRAHIM OSMAN FOD

MINISTERO INDUSTRIA E COMMERCIO

Certificato n. 705973

IL MINISTRO

VISTO l'Art. 83, 2° comma della Costituzione della Repubblica Somalia;

VISTO il D.A. 18 maggio 1956, n. 78 sull'Ordinamento del Governo della Somalia;

VISTO il D.A. 24 giugno 1959, n. 43 che istituisce il Ministero Industria e Commercio;

VISTA l'Ordinanza 22 gennaio 1955, n. 3 recante norme organiche in materia di concessione brevetti per marchi d'impresa;

VISTA la domanda, depositata in data 15 giugno 1963, alle ore 10,30 dal Dr. Athos Bartolucci intesa ad ottenere, in nome e per conto della SPETT.le NAM JAM FACTORY, LIMITED, Società costituita secondo l'Ordinanza sulle Società vigente in HONG KONG, con sede in HONG KONG, al 156 Fuk Wa Street, Shumshuipo, Kowloon, la protezione del marchio d'impresa costituito dal disegno di una «NAVE A VAPORE» in navigazione, circoscritta da un cerchio;

VISTI l'esemplare e la descrizione del marchio, la dichiarazione di protezione, la lettera d'incarico e le quietanze dell'eseguito pagamento delle tasse previste dalle norme vigenti;

CERTIFICA :

La SPETT.le NAM JAM FACTORY, LIMITED Società costituita secondo l'Ordinanza sulle Società vigente in HONG KONG, con sede in HONG KONG, al 156 Fuk Wa Street, Shumshuipo, Kowloon, il giorno 15 giugno 1963, alle ore 10.30, ha validamente depositata presso il Ministero Industria e Commercio - Dipartimento I - Ufficio Brevetti - la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio delle Somalia dal marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito dal disegno di una «NAVE A VAPORE» in navigazione, circoscritta da un cerchio».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sotto forma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le NAM JAM FACTORY, LIMITED

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica, o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Batterie per lampeggiatori, lampeggiatori e lampade per lampeggiatori» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le NAM JAM FACTORY, LIMITED

Mogadiscio, li 16 agosto 1963.

IL MINISTRO
HAGI IBRAHIM OSMAN FOD

(779)

MINISTERO INDUSTRIA E COMMERCIO

Certificato n. 705974

IL MINISTRO

VISTO l'Art. 83, 2° comma della Costituzione della Repubblica Somalia;

VISTO il D.A. 18 maggio 1956, n. 78 sull'Ordinamento del Governo della Somalia;

VISTO il D.A. 24 giugno 1959, n. 43 che istituisce il Ministero Industria e Commercio;

VISTA l'Ordinanza 22 gennaio 1955, n. 3 recante norme organiche in materia di concessione brevetti per marchi d'impresa;

VISTA la domanda, depositata in data 19 giugno 1963 alle ore 09.45, dal Dr. Athos Bartolucci intesa ad ottenere in nome e per conto della Spett.le GLEN KEIT-GLENLIVET DISTILLERY COMPANY LIMITED, Società costituita secondo le leggi del Regno Unito e con sede a Keit, Gran Bretagna, la protezione di un marchio d'impresa costituito dalla parola «CAIRNGORN» comunque stritta.

VISTI l'esemplare e la descrizione del marchio, la dichiarazione di protezione, la lettera d'incarico e le quietanze dell'eseguito pagamento delle tasse previste dalle norme vigenti:

CERTIFICA:

La Spett.le GLEN KEIT-GLENLIEVET DISTILLERY COMPANY LIMITED, Società costituita secondo le leggi del Regno Unito e con sede a Keit, Gran Bretagna, il giorno 19 giugno 1963 alle ore 09.45, ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio - Dipartimento I - Ufficio Brevetti la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito dalla parola «CAIRNGORM» comunque

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sotto forma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le GLEN KEITH-GLENLIVET DISTILLERY COMPANY LIMITED

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica, o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «WHISKY» e ogni altro prodotto compreso nella Classe 39 della Tabella C allegata all'Ordinanza n. 3 del 22 gennaio 1955» di propria fabbricazione e commercio della Spett. GLEN KEITH-GLENLIVET DISTILLERY, COMPANY LIMITED

Mogadiscio, li 16 giugno 1963.

IL MINISTRO
HAGI IBRAHIM OSMAN FOD

(780)

MINISTERO INDUSTRIA E COMMERCIO

Certificato n. 705975

IL MINISTRO

VISTO l'Art. 83, 2° comma della Costituzione della Repubblica Somalia;

VISTO il D.A. 18 maggio 1956, n. 78 sull'Ordinamento del Governo della Somalia;

VISTO il D.A. 24 giugno 1959, n. 43 che istituisce il Ministero Industria e Commercio;

VISTA l'Ordinanza 22 gennaio 1955, n. 3 recante norme organiche in materia di concessione brevetti per marchi d'impresa;

VISTA la domanda, depositata in data 17 giugno 1963 alle ore 09.00, dal Dr. Athos Bartolucci intesa ad ottenere, in nome e per conto della Spett.le R.J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY, Società costituita secondo le leggi dello Stato di New Jersey, Stati Uniti d'America, con sede in Main & Fourth Streets, City of Winston Salem, Stati Uniti d'America, Stato della Carolina del Nord, S.U.A., la protezione di un marchio d'impresa costituito dalla parola «CITATION» comunque scritta.

VISTI l'esemplare e la descrizione del marchio, la dichiarazione di protezione, la lettera d'incarico e le quietanze dell'eseguito pagamento delle tasse previste dalla norma vigente.

CERTIFICA :

La Spett.le R.J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY, Società costituita secondo le leggi dello Stato di New Jersey, Stati Uniti d'America, con sede in Main & Fourth Streets, City of Winston Salem, Stati Uniti d'America, Stato della Carolina del Nord, S.U.A., il giorno 17 giugno 1963, alle ore 09.00, ha validamente depositata presso il Ministero Industria e Commercio - Dipartimento I - Ufficio Brevetti - la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto :

«Il marchio è costituito dalla parola «CITATION» comunque scritta.»

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sotto forma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le R.J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica, o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Prodotti manifatturati di tabacco» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le R.J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY.

Mogadiscio, li 16 luglio 1963.

IL MINISTRO
HAGI IBRAHIM OSMAN FOD

(781)

MINISTERO INDUSTRIA E COMMERCIO

Certificato n. 705976

IL MINISTRO

VISTO l'Art. 83, 2° comma della Costituzione della Repubblica Somalia;

VISTO il D.A. 18 maggio 1956, n. 78 sull'Ordinamento del Governo della Somalia;

VISTO il D.A. 24 giugno 1959, n. 43 che istituisce il Ministero Industria e Commercio;

VISTA l'Ordinanza 22 gennaio 1955, n. 3 recante norme organiche in materia di concessione brevetti per marchi d'impresa;

VISTA la domanda, depositata in data 17 giugno 1963, alle ore 09.00 dal Dr. Athos Bartolucci intesa ad ottenere, in nome e per conto della Spett.le R.J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY, Società costituita secondo le leggi dello Stato di New Jersey, Stati Uniti d'America, con sede in Main & Forth Streets, City of Winston Salem, Stato della Carolina del Nord, S.U.A., la protezione di un marchio d'impresa costituito dalla parola «TEMPO» comunque scritta;

VISTI l'esemplare e la descrizione del marchio, la dichiarazione di protezione, la lettera d'incarico e le quietanze dell'eseguito pagamento delle tasse previste dalle norme vigenti;

CERTIFICA :

La Spett.le R.J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY, Società costituita secondo le leggi dello Stato di New Jersey, Stati Uniti d'America, con sede in Main & Forth Streets, City of Winston Salem, Stato della Carolina del Nord, S.U.A., il giorno 17 giugno 1963 alle ore 09.00, ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio - Dipartimento I - Ufficio Brevetti - la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito dalla parola «TEMPO» comunque scritta»

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sotto forma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le R.J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica, o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Prodotti manifatturati di tabacco» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le R.J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY.

Mogadiscio, li 16 luglio 1963.

IL MINISTRO
HAGI IBRAHIM OSMAN FOD

(782)

MINISTERO INDUSTRIA E COMMERCIO
Certificato n. 705977

IL MINISTRO

VISTO l'Art. 83, 2° comma della Costituzione della Repubblica Somalia;

VISTO il D.A. 18 maggio 1956, n. 78 sull'Ordinamento del Governo della Somalia;

VISTO il D.A. 24 giugno 1959, n. 43 che istituisce il Ministero Industria e Commercio;

VISTA l'Ordinanza 22 gennaio 1955, n. 3 recante norme organiche in materia di concessione brevetti per marchi d'impresa;

VISTA la domanda, depositata in data 19 giugno 1963 alle ore 09.45, dal Dr. Athos Bartolucci intesa ad ottenere, in nome e per conto della Spett.le RADIO CORPORATION OF AMERICA, Società costituita secondo le leggi dello Stato di Delaware, S.U.A., con sede a New York, Stato di New York, 30 Rockefeller Plaza, S.U.A., la protezione di un marchio d'impresa costituito dalla parola «DYNAGROOVE» e comunque scritta.

VISTI l'esemplare e la descrizione del marchio, la dichiarazione di protezione, la lettera d'incarico e le quietanze dell'eseguito pagamento delle tasse previste dalle norme vigenti;

CERTIFICA:

La Spett.le RADIO CORPORATION OF AMERICA, Società costituita secondo le leggi dello Stato di Delaware, S.U.A., con sede a New York, 30 Rockefeller Plaza S.U.A., il giorno 19 giugno 1963 alle ore 09.45 ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio - Dipartimento I - Ufficio Brevetti - la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito dalla parola «DINAGROOVE» comunque scritta.

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sotto forma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le RADIO CORPORATION OF AMERICA.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica, o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Dischi grammofonici» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le RADIO CORPORATION OF AMERICA.

Mogadiscio, il 16 luglio 1963.

IL MINISTRO
HAGI IBRAHIM OSMAN FOD

MINISTERO INDUSTRIA E COMMERCIO

Certificato n. 705966

IL MINISTRO

VISTO l'Art. 83, 2° comma della Costituzione della Repubblica Somala;

VISTO il D.A. 18 maggio 1956, n. 78 sull'Ordinamento del Governo della Somalia,

VISTO il D.A. 24 giugno 1959, n. 43 che istituisce il Ministero Industria e Commercio;

VISTA l'Ordinanza 22 gennaio 1955, n. 3 recante norme organiche in materia di concessione brevetti per marchi d'impresa;

VISTO il Decreto n. 50273 del 13 maggio 1960, del Ministero Industria e Commercio — Dipartimento Industria — «Ufficio Brevetti» pubblicato sul Bollettino Ufficiale suppl. n. 4 al n. 6 del 25 giugno 1960, relativo all'avvenuto deposito, ai fini della protezione nel Territorio del marchio d'impresa della Società GRUNDIG RADIO-WERKE G.m.b.H, con sede in Furth (Baviera), Kurgartenstrasse, 37 (Repubblica Federale Tedesca) di un marchio d'impresa costituito dalla parola «GRUNDIG» inserita nel disegno raffigurante uno stemma gentilizio sormontato da corona di fantasia e recante nello scudo un trifoglio;

VISTA la domanda, depositata in data 4 aprile 1960 - alle ore 09,00 intesa ad ottenere, in nome e per conto della Società GRUNDIG RADIO-WERKE G.m.b.H., e successivamente Società GRUNDIG WERKE G.m.b.H., che l'uso del marchio «GRUNDIG», registrato rispettivamente al n. 414 del registro dei marchi rilasciati in questa Repubblica, e la successiva domanda depositata il 16 giugno 1963, con la quale si richiedeva che in conformità alla documentazione presentata in copia autentica insieme alla domanda stessa, venisse provveduto alla modifica della ragione sociale della Società assegnataria del marchio come segue, da Società GRUNDIG RADIO-WERKE G.m.b.H., in Società GRUNDIG WERKE G.m.b.H., con sede in Furth (Baviera), Kurgartenstrasse, 37 (Repubblica Federale Tedesca),.

CERTIFICA :

che l'uso del marchio concesso alla Società GRUNDIG RADIO-WERKE G.m.b.H., registrato al n. 50273 del registro dei marchi rilasciati in questa Repubblica, viene modificato, in seguito alla modifica intervenuta nella ragione sociale della richiedente, in Società GRUNDIG WERKE G.m.b.H., con sede in Furth (Baviera), Kurgartenstrasse, 37 (Repubblica Federale Tedesca), con le modalità ed entro i limiti previsti nel decreto n. 50273 in data 4 aprile 1960 del Ministero Industria e Commercio — Dipartimento Industria — Ufficio Brevetti.

Mogadiscio, li 16 luglio 1963.

IL MINISTRO
HAGI IBRAHIM OSMAN FOD

MINISTERO INDUSTRIA E COMMERCIO

Certificato n. 706101

IL MINISTRO

VISTO l'Art. 83, 2° comma della Costituzione della Repubblica Somala;

VISTO il D.A. 18 maggio 1956, n. 78 sull'Ordinamento del Governo della Somalia;

VISTO il D.A. 24 giugno 1959, n. 43 che istituisce il Ministero Industria e Commercio;

VISTA l'Ordinanza 22 gennaio 1955, n. 3 recante norme organiche in materia di concessione brevetti per marchi d'impresa;

VISTA la domanda, depositata in data 3 agosto 1963 alle ore 09.00 dal Dr. Athos Bartolucci intesa ad ottenere, in nome e per conto della Spett.le THE COCA-COLA COMPANY, Società costituita secondo le leggi dello Stato di Delaware (Stati Uniti d'America), con sede a New York, Stato di New York, S.U.A., 515 Madison Avenue, la protezione di un marchio d'impresa costituito dalla riproduzione di una bottiglia sulla quale sta scritto in caratteri fantasia la parola «TAB» (in parola).

VISTI l'esemplare e la descrizione del marchio, la dichiarazione di protezione, la lettera d'incarico e le quietanze dell'eseguito pagamento delle tasse previste dalle norme vigenti;

CERTIFICA :

La Spett.le THE COCA-COLA COMPANY, Società costituita secondo le leggi dello Stato di Delaware (Stati Uniti d'America), con sede a New York, Stato di New York, S.U.A., 515 Madison Avenue, il giorno 3 agosto 1963 alle ore 09.00 ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio - Dipartimento I - Ufficio Brevetti - la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia dal marchio d'impresa sottodescritto :

«Il marchio è costituito dalla riproduzione di una Bottiglia sulla quale sta scritto in caratteri di fantasia la parola «TAB» (in parola)».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sotto forma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le THE COCA COLA COMPANY.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica, o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Acque minerali e gazzose, sci-ropi ed altre bevande non alcoliche» di propria fabbricazione e commercio della Spett. le THE COCA-COLA COMPANY.

Mogadiscio, li 19 agosto 1963.

IL MINISTRO
HAGI IBRAHIM OSMAN FOD

(785)

MINISTERO INDUSTRIA E COMMERCIO

Certificato n. 706102

IL MINISTRO

VISTO l'Art. 83, 2° comma della Costituzione della Repubblica Somalia;

VISTO il D.A. 18 maggio 1956, n. 78 sull'Ordinamento del Governo della Somalia;

VISTO il D.A. 24 giugno 1959, n. 43 che istituisce il Ministero Industria e Commercio;

VISTA l'Ordinanza 22 gennaio 1955, n. 3 recante norme organiche in materia di concessione brevetti per marchi d'impresa;

VISTA la domanda, depositata in data 3 agosto 1963 - alle ore 09.00 dal Dr. Athos Bartolucci intesa ad ottenere, in nome e per conto della Spett.le THE COCA-COLA COMPANY, Società costituita secondo le leggi dello Stato di Delaware (Stati Uniti d'America), con sede a New York, Stato di New York, S.U.A., 515 Madison Avenue, la protezione di un marchio d'impresa costituito dalla parola «TAB» comunque scritta;

VISTI l'esemplare e la descrizione del marchio, la dichiarazione di protezione, la lettera d'incarico e le quietanze dell'eseguire pagamento delle tasse previste dalle norme vigenti;

CERTIFICA:

La Spett.le THE COCA-COLA COMPANY, Società costituita secondo le leggi dello Stato di Delaware (Stati Uniti d'America), con sede a New York, Stato di New York, S.U.A., 515 Madison Avenue, il giorno 3 agosto 1963 alle ore 09.00 ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio - Dipartimento I - Ufficio Brevetti - la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia dal marchio d'impresa sottodescritto:

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sotto forma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente, o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le THE COCA-COLA COMPANY.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica, o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Bevanda dietetiche; acque minerali e gazzose, sciroppi ed altre bevande non alcoliche» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le THE COCA-COLA COMPANY.

Mogadiscio, li 19 agosto 1963.

IL MINISTRO
HAGI IBRAHIM OSMAN FOD

(786)

MINISTERO INDUSTRIA E COMMERCIO

Certificato n. 706103

IL MINISTRO

VISTO l'Art. 83, 2° comma della Costituzione della Repubblica Somala;

VISTO il D.A. 18 maggio 1956, n. 78 sull'Ordinamento del Governo della Somalia;

VISTO il D.A. 24 giugno 1959, n. 43 che istituisce il Ministero Industria e Commercio;

VISTA l'Ordinanza 22 gennaio 1955, n. 3 recante norme organiche in materia di concessione brevetti per marchi d'impresa;

VISTA la domanda, depositata in data 20 giugno 1963 alle ore 12,10, dall'Avv. Gaetano Chapron intesa ad ottenere, in nome e per conto della Spett.le BROWN & WILLIAMSON TOBACCO CORPORATION (Export) Ltd, con sede legale in Westminster House, Millbank, London, S.W. Gran Bretagna, la protezione di un marchio d'impresa costituito dalla figurazione di tre foglie di trifoglio con ad esse sovrapposte le lettere B & W che sono le iniziali del nome della Ditta proprietaria;

VISTI l'esemplare e la descrizione del marchio, la dichiarazione di protezione, la lettera d'incarico e le quietanze dell'eseguito pagamento delle tasse previste dalle norme vigenti,

CERTIFICA:

(Eport) Ltd, con sede legale in Westminster House, Millbank, London, S.W. Gran Bretagna, il giorno 20 giugno 1963 alle ore 12.10, ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio - Dipartimento I - Ufficio Brevetti - la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito dalla figurazione di tre foglie di trifoglio con ad esse sovrapposte le lettere B & W che sono le iniziali del nome della Ditta proprietaria».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sotto forma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le BROWN WILLIAMSON TOBACCO CORPORATION.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica, o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Tabacco sia manifatturato che non manifatturato» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le BROWN & WILLIAMSON TOBACCO CORPORATION.

Mogadiscio, li 19 agosto 1963.

IL MINISTRO
HAGI IBRAHIM OSMAN FOD

(787)

MINISTERO INDUSTRIA E COMMERCIO

Certificato n. 706104

IL MINISTRO

VISTO l'Art. 83, 2° comma della Costituzione della Repubblica Somala;

VISTO il D.A. 18 maggio 1956, n. 78 sull'Ordinamento del Governo della Somalia;

VISTO il D.A. 24 giugno 1959, n. 43 che istituisce il Ministero Industria e Commercio;

VISTA l'Ordinanza 22 gennaio 1955, n. 3 recante norme organiche in materia di concessione brevetti per marchi d'impresa,

VISTA la domanda, depositata in data 20 giugno 1963 alle ore 12,10, dall'Avv. Gaetano Charon intesa ad ottenere in nome e per conto

port) Ltd, con sede legale in Westminster House, Millbank, London, S.W. Gran Bretagna, la protezione di un marchio d'impresa costituito da una etichetta rettangolare portante in alto ed in calce la parola distintiva CHEVRON. Tra le due parole distintive in un pannello rettangolare figurano tre galloni militari separati equidistantemente l'uno dall'altro.

VISTI l'esemplare e la descrizione del marchio, la dichiarazione di protezione, la lettera d'incarico e le quietanze dell'eseguito pagamento delle tasse previste dalle norme vigenti;

CERTIFICA :

La Spett.le BROWN & WILLIAMSON TOBACCO CORPORATION (Export) Ltd, con sede legale in Westminster House, 7 Millbank, London S.W. Gran Bretagna, il giorno 20 giugno 1963 alle ore 12.10, ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio - Dipartimento I - Ufficio Brevetti - la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito da una etichetta rettangolare portante in alto ed in calce la parola distintiva CHEVRON. Tra le due parole distintive in un pannello rettangolare figurano tre galloni militari separati equidistantemente l'uno dall'altro».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sotto forma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le BROWN & WILLIAMSON TOBACCO CORPORATION (Export) Limited.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica, o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Tabacco manufatturato» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le BROWN & WILLIAMSON TOBACCO CORPORATION (Export) Limited.

Mogadiscio, il 19 agosto 1963.

IL MINISTRO
HAGI IBRAHIM OSMAN FOD

(788)

MINISTERO INDUSTRIA E COMMERCIO
Certificato n. 706105

IL MINISTRO

VISTO il D.A. 18 maggio 1956, n. 78 sull'Ordinamento del Governo della Somalia;

VISTO il D.A. 24 giugno 1959, n. 43 che istituisce il Ministero Industria e Commercio;

VISTA l'Ordinanza 22 gennaio 1955, n. 3 recante norme organiche in materia di concessione brevetti per marchi d'impresa,

VISTA la domanda, depositata in data 20 giugno 1963 - alle ore 12.10 dall'Avv. Gaetano Chapron intesa ad ottenere, in nome e per conto della Spett.le BRITISH-AMERICAN TOBACCO COMPANY LIMITED, con sede legale in Westminster House, 7, Millbank, London S.W. in Gran Bretagna, la protezione di un marchio d'impresa costituito dalla parola distintiva «LEGATION»;

VISTI l'esemplare e la descrizione del marchio, la dichiarazione di protezione, la lettera d'incarico e le quietanze dell'eseguito pagamento delle tasse previste dalle norme vigenti;

CERTIFICA :

La Spett.le BRITISH-AMERICAN TOBACCO COMPANY, con sede legale in Westminster House, 7, Millbank London, S.W. in Gran Bretagna, il giorno 20 giugno 1963 - alle ore 12.10 ha validamente depositata presso il Ministero Industria e Commercio — Dipartimento P° Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito dalla parola distintiva «LEGATION».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sotto forma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le BRITISH-AMERICAN TOBACCO COMPANY, LIMITED.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica, o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Tabacco sia manifatturato che non manifatturato» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le BRITISH-AMERICAN TOBACCO COMPANY, LIMITED.

Mogadiscio, li 19 agosto 1963.

damente depositata presso il Ministero Industria e Commercio — Dipartimento 1° Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito da una figura pressa poco circolare avente la parte superiore per circa tre quarti a fondo nero con disegnate in bianco tre foglie partenti da un unico gambo. Le foglie hanno una la metà sinistra e le altre due la metà destra tratteggiate in nero. La parte inferiore della figura porta, su fondo bianco, le lettere maiuscole in carattere da stampa B.A.T., intervallate da un punto».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sotto forma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le BRITISH-AMERICAN TOBACCO COMPANY, LIMITED.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica, o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Tabacchi manifatturati e non manifatturati nonché articoli per fumatori» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le BRITISH-AMERICAN TOBACCO COMPANY, LTD.

Mogadiscio, li 19 agosto 1963.

IL MINISTRO
HAGI IBRAHIM OSMAN FOD

(791)

MINISTERO INDUSTRIA E COMMERCIO

Certificato n. 706108

IL MINISTRO

VISTO l'Art. 83, 2° comma della Costituzione della Repubblica Somalia;

VISTO il D.A. 18 maggio 1956, n. 78 sull'Ordinamento del Governo della Somalia;

VISTO il D.A. 24 giugno 1959, n. 43 che istituisce il Ministero Industria e Commercio;

VISTA la domanda, depositata in data 20 giugno alle ore 12.10, dall'Avv. Gaetano Chapron intesa ad ottenere in nome e per conto della Spett.le JOHN DEWAR & SONS, Limited, con sede in Gran Bretagna e precisamente in Inveralmond, Perth (Scozia) Dewar House, Haymarket (London) S.W. Inghilterra, la protezione di un marchio d'impresa costituito da una etichetta rettangolare che raffigura un soldato scozzese che avanza marciando ed impugnando un bastone da Capo-Tamburo;

VISTI l'esemplare e la descrizione del marchio, la dichiarazione di protezione, la lettera d'incarico e le quietanze dell'eseguito pagamento delle tasse previste dalle norme vigenti;

CERTIFICA :

La Spett.le JOHN DEWAR & SONS, LIMITED, con sede in Gran Bretagna e precisamente in Inveralmond, Perth (Scozia) Dewar House, Haymarket (London) S.W. Inghilterra, il giorno 20 giugno 1963 alle ore 12.10, ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio - Dipartimento I - Ufficio Brevetti - la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto :

«Il marchio è costituito da una etichetta rettangolare che raffigura un soldato scozzese che avanza marciando ed impugnando un bastone da Capo-Tamburo».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sotto forma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le JOHN DEWAR & SONS, LTD.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica, o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Bevande alcoliche» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le JOHN DEWAR & SONS, Limited.

Mogadiscio, li 19 agosto 1963.

IL MINISTRO
HAGI IBRAHIM OSMAN FOD

(792)

MINISTERO INDUSTRIA E COMMERCIO
Certificato n. 706213

IL MINISTRO

VISTO l'Art. 83, 2° comma della Costituzione della Repubblica

VISTO il D.A. 18 maggio 1956, n. 78 sull'Ordinamento del Governo della Somalia;

VISTO il D.A. 24 giugno 1959, n. 43 che istituisce il Ministero Industria e Commercio;

VISTA l'Ordinanza 22 gennaio 1955, n. 3 recante norme organiche in materia di concessione brevetti per marchi d'impresa;

VISTA la domanda, depositata in data 19 agosto 1963, alle ore 10.00, dal Dr. Athos Bartolucci intesa ad ottenere, in nome e per conto della Spett.le THE GRAMOPHONE COMPANY LIMITED, di Blyth Road, Haves, Middlesex, Gran Bretagna, la protezione di un marchio d'impresa costituito dal disegno: Un cane in atteggiamento di ascoltare la voce di un grammofofono a tromba.

VISTI l'esemplare e la descrizione del marchio, la dichiarazione di protezione, la lettera d'incarico e le quietanze dell'eseguito pagamento delle tasse previste dalle norme vigenti;

CERTIFICA :

La Spett.le THE GRAMOPHONE COMPANY LIMITED, di Blyth Road, Haves Middlesex, Gran Bretagna, il giorno 19 agosto 1963 alle ore 10,00 ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio - Dipartimento I - Ufficio Brevetti - la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto :

«Il marchio è costituito dal disegno: «Un cane in atteggiamento di ascoltare la voce di un grammofofono a tromba».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sotto forma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le THE GRAMOPHONE COMPANY LIMITED.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica, o di qualsiasi altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Apparecchi, strumenti e mezzi per la registrazione, riproduzione e trasmissione del suono, apparecchi televisivi e trasmettenti e riceventi, valvole termoioniche, tubi elettronici di scarica (non per scopi illuminanti), registratori di suoni, cassette sonore per macchine parlanti, grammofofoni pick-ups, puntine per grammofofono» di propria fabbricazione e commercio.

Mogadiscio, li 15 settembre 1963.

IL MINISTRO
HAGI IBRAHIM OSMAN FOD

MINISTERO INDUSTRIA E COMMERCIO

Certificato n. 706214

IL MINISTRO

VISTO l'Art. 83, 2° comma della Costituzione della Repubblica Somala;

VISTO il D.A. 18 maggio 1955, n. 78 sull'Ordinamento del Governo della Somalia;

VISTO il D.A. 24 giugno 1959, n. 43 che istituisce il Ministero Industria e Commercio;

VISTA l'Ordinanza 22 gennaio 1955, n. 3 recante norme organiche in materia di concessione brevetti per marchi d'impresa,

VISTA la domanda, depositata in data 19 agosto 1963, alle ore 10.00, dal Dr. Athos Bartolucci intesa ad ottenere, in nome e per conto della Spett.le THE GRAMOPHONE COMPANY LIMITED, di Blyth Road, Haves, Middlesex, Gran Bretagna, la protezione di un marchio d'impresa costituito dalla parola: «HIS MASTER'S VOICE (La voce del Padrone) comunque scritta;

VISTI l'esemplare e la descrizione del marchio, la dichiarazione di protezione, la lettera d'incarico e le quietanze dell'eseguito pagamento delle tasse previste dalle norme vigenti;

CERTIFICA :

La Spett.le THE GRAMOPHONE COMPANY LIMITED, di Blyth Road, Haves Middlesex, Gran Bretagna, il giorno 19 agosto 1963 alle ore 10,00 ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio - Dipartimento I - Ufficio Brevetti - la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto :

«Il marchio è costituito dalle parole: HIS MASTER'S VOICE (La Voce del Padrone)» comunque scritte».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sotto forma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le THE GRAMOPHONE COMPANY LIMITED.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica, o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Apparecchi, strumenti e mezzi per la registrazione, riproduzione e trasmissione del suono, apparecchi televisivi trasmettenti e riceventi, valvole termoioniche, tubi elettronici di

nore per macchine parlanti, grammofoni pick-ups, puntine per grammofoni, ecc.» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le THE GRAMOPHONE COMPANY LIMITED, di Blyt Road, Haves Middlesex, Gran Bretagna.

Mogadiscio, li 15 settembre 1963.

IL MINISTRO
HAGI IBRAHIM OSMAN FOD

(794)

MINISTERO INDUSTRIA E COMMERCIO

Certificato n. 706215

IL MINISTRO

VISTO l'Art. 83, 2° comma della Costituzione della Repubblica Somala;

VISTO il D.A. 18 maggio 1956, n. 78 sull'Ordinamento del Governo della Somalia;

VISTO il D.A. 24 giugno 1959, n. 43 che istituisce il Ministero Industria e Commercio;

VISTA l'Ordinanza 22 gennaio 1955, n. 3 recante norme organiche in materia di concessione brevetti per marchi d'impresa,

VISTA la domanda, depositata in data 19 agosto 1963, alle ore 10,00 dal Dr. Athos Bartolucci intesa ad ottenere, in nome e per conto della Spett.le PHILIP MORRIS INCORPORATED, Società organizzata e che funziona secondo le leggi dello Stato di Virginia S.U.A. domiciliata al n 618 a New York, Stato di New York, Stati Uniti d'America, 100 Park Avenue, la protezione di un marchio d'impresa costituito dalla etichetta recante di traverso in caratteri di fantasia la scritta «VIRGINIA n. 22».

VISTI l'esemplare e la descrizione del marchio, la dichiarazione di protezione, la lettera d'incarico e le quietanze dell'eseguito pagamento delle tasse previste dalle norme vigenti;

CERTIFICA:

La Spett.le PHILIP MORRIS INCORPORATED, Società organizzata e che funziona secondo le leggi dello Stato di Virginia S.U.A., domiciliata n 618 a New York, Stato di New York, Stati Uniti d'America, 100, Park Avenue, il giorno 19 agosto 1963 alle ore 10,00 ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio - Diparti-

per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito dalla etichetta recante di traverso in carattere di fantasia la scritta «VIRGINIA n. 22».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sotto forma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le PHILIP MORRIS INCORPORATED.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica, o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Sigarette e prodotti di tabacco» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le PHILIP MORRIS INCORPORATED.

Mogadiscio, li 15 settembre 1963.

IL MINISTRO
HAGI IBRAHIM OSMAN FOD

(795)

MINISTERO INDUSTRIA E COMMERCIO

Certificato n. 706216

IL MINISTRO

VISTO l'Art. 83, 2° comma della Costituzione della Repubblica Somala;

VISTO il D.A. 18 maggio 1956, n. 78 sull'Ordinamento del Governo della Somalia;

VISTO il D.A. 24 giugno 1959, n. 43 che istituisce il Ministero Industria e Commercio;

VISTA l'Ordinanza 22 gennaio 1955, n. 3 recante norme organiche in materia di concessione brevetti per marchi d'impresa;

VISTA la domanda, depositata in data 4 settembre 1963 alle ore 10.00 dal Dr. Athos Bartolucci intesa ad ottenere, in nome e per conto della Spett.le THE COCA-COLA COMPANY, Società costituita secondo le leggi dello Stato di Delaware, S.U.A., con sede in New York, Stato di New York, S.U.A., 515 Madison Avenue, la protezione di un marchio d'impresa costituito dalla parola «COKE» comunque scritta;

VISTI l'esemplare e la descrizione del marchio, la dichiarazione
d'incarico e le quietanze dell'eseguito paga-

CERTIFICA:

La Spett.le THE COCA-COLA COMPANY, Società costituita secondo le leggi dello Stato di Delaware, S.U.A., con sede in New York, Stato di New York, S.U.A., 515 Madison Avenue, il giorno 4 settembre 1963 alle ore 10.00, ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio - Dipartimento I - Ufficio Brevetti - la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito dalla parola «COKE» comunque scritta»

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sotto forma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le THE COCA-COLA COMPANY.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica, o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Acque minerali e gazzose, sciropi ed altre bevande non alcoliche» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le THE COCA-COLA COMPANY.

Mogadiscio, li 15 settembre 1963.

IL MINISTRO
HAGI IBRAHIM OSMAN FOD

(796)

MINISTERO INDUSTRIA E COMMERCIO

Certificato n. 706217

IL MINISTRO

VISTO l'Art. 83, 2° comma della Costituzione della Repubblica Somalia;

VISTO il D.A. 18 maggio 1956, n. 78 sull'Ordinamento del Governo della Somalia;

VISTO il D.A. 24 giugno 1959, n. 43 che istituisce il Ministero Industria e Commercio;

VISTA l'Ordinanza 22 gennaio 1955, n. 3 recante norme organiche in materia di concessione brevetti per marchi d'impresa;

VISTA la domanda, depositata in data 26 Agosto 1963 alle ore

conto dalla Spett.le SOCIETA' ROTHMANS OF PALL EXPORT LIMITED, a 65 Pall Mall London, Gran Bretagna, la protezione di un marchio d'impresa costituito da una impronta di forma rettangolare a fondo rigato cui è sovrapposta nella parte superiore una impronta di forme ellittica con due protuberanze laterali di forma rettangolare, a fondo scuro, recante al centro la dicitura ROTHMANS KING SIZE scritta su due righe. La parola ROTHMANS è in caratteri corsivi minuscoli con iniziale maiuscola, la parola KING SIZE in caratteri stampatelli maiuscoli. All'interno delle due parti laterali figurano iscrizioni commerciali relative al prodotto scritte in caratteri stampatelli maiuscoli chiari. Al disotto della detta dicitura compare un elemento ornamentale costituito da una impronta a forma di scudo, al centro della quale figura la lettera R maiuscola, sorretta da due leoni rampanti. Al disotto della dicitura compaiono: un cartiglio ricurvo a fondo chiaro, una targhetta di forma rettangolare ad angoli arrotondata a fondo scuro, la dicitura ROTHMANS OF PALL MALL LONDON EST. 1890 in caratteri stampatelli maiuscoli scuri, ed infine una impronta a fondo scuro con linea di contorno chiara, contenente la dicitura ROTHMANS KING SIZE scritta su due righe e negli stessi caratteri di quella prima descritta.

VISTI l'esemplare e la descrizione del marchio, la dichiarazione di protezione, la lettera d'incarico e le quietanze dell'eseguito pagamento delle tasse previste dalle norme vigenti;

CERTIFICA:

La Spett.le SOCIETA' ROTHMANS OF PALL MALL EXPORT LIMITED, a 65 Pall Mall London Gran Bretagna il giorno 26 agosto 1963 alle ore 10,00 ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio — Dipartimento I° Ufficio Brevetti, — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel territorio della Somalia dal marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito da una impronta di forma rettangolare a fondo rigato cui è sovrapposto nella parte superiore una impronta di forma ellittica con due protuberanze laterali di forma rettangolare a fondo scuro, recante al centro la dicitura ROTHMANS KING SIZE scritta su due righe. La parola ROTHMANS è in caratteri corsivi minuscoli con iniziale maiuscola, le parole KING SIZE in caratteri stampatelli maiuscoli. All'interno delle due parti laterali figurano iscrizioni commerciali relative al prodotto scritte in caratteri stampatelli maiuscoli chiari. Al disotto della detta dicitura compare un elemento ornamentale costituito da una impronta a forma di scudo, al centro della quale figura la lettera R maiuscola sorretta da due leoni rampanti. Al disotto della dicitura compaiono: un cartiglio ricurvo a fondo chiaro, una targhetta di forma rettangolare ad angoli arrotondati a fondo scu-

ro, la dicitura ROTHMANS OF PALL MALL LONDON EST. 1890 in caratteri stampatelli maiuscoli scuri, ed infine una impronta a fondo scuro con linea di contorno chiara, contenente la dicitura ROTHMANS KING SIZE scritta su due righe e negli stessi caratteri di quella prima descritta.

Detto marchio potrà essere applicato sui prodotti in qualsiasi dimensione e colore sia mediante stampa, impressione o rilievo, sia in ogni altro modo conveniente e in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le SOCIETA' ROTHMANS OF PALL MALL EXPORT LIMITED.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica, o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Sigarette, tabacco e sigari» (Classe 32) di propria fabbricazione e commercio della Spett.le SOCIETA' ROTHMANS OF PALL MALL EXPORT LIMITED.

Mogadiscio, li 15 settembre 1963.

IL MINISTRO
HAGI IBRAHIM OSMAN FOD

(797)

MINISTERO INDUSTRIA E COMMERCIO

Certificato n. 706212

IL MINISTRO

VISTO l'Art. 83, 2° comma della Costituzione della Repubblica Somala;

VISTO il D.A. 18 maggio 1956, n. 78 sull'Ordinamento del Governo della Somalia;

VISTO il D.A. 24 giugno 1959, n. 43 che istituisce il Ministero Industria e Commercio;

VISTA l'Ordinanza 22 gennaio 1955, n. 3 recante norme organiche in materia di concessione brevetti per marchi d'impresa;

VISTA la domanda, depositata in data 19 agosto 1963, alle ore 10,00 dal Sig. Athos Bartolucci intesa ad ottenere, in nome e per conto della Spett.le TOKYO SHIBAURA ELECTRIC CO. LTD Società debitamente organizzata ed esistente secondo le leggi del Giappone con sede al 72 Horikawa-cho Kawasaki, Giappone, la protezione di un marchio d'impresa costituito dalla parola «TOSHIBA» disegnata in caratteri di fantasia:

VISTI l'esemplare e la descrizione del marchio, la dichiarazione di protezione, la lettera d'incarico e le quietanze dell'eseguito pagamento delle tasse previste dalle norme vigenti;

CERTIFICA:

La Spett.le TOKYO SHIBAURA ELECTRIC CO. LTD, Società debitamente organizzata ed esistenti n. 617 sotto le leggi del Giappone con sede al 72 Horikawa-cho Kawasaki, Giappone il giorno 19 agosto 1963 alle ore 10,00 ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio - Dipartimento I - Ufficio Brevetti - la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio sottodescritto:

«Il marchio è costituito dalla parola «TOSHIBA» disegnata in caratteri di fantasia».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sotto forma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le TOKYO SHIBAURA ELECTRIC CO. LTD.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica, o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere «Apparecchi ed strumenti elettrici e scientifici apparecchi e strumenti ottici cinematografici e riproduttori i suoni, occhiali, montatura per occhiali, misure, parti ed accessori per tutte queste merci, pesi e macchine per pesare, misure» di fabbricazione e commercio della Spett.le SHIBAURA ELECTRIC CO. LTD.

Mogadiscio li 15 settembre 1963.

IL MINISTRO
HAGI IBRAHIM OSMAN FOD

(798)

MINISTERO INDUSTRIA E COMMERCIO

Certificato n. 706211

IL MINISTRO

VISTO l'Art. 83, 2° comma della Costituzione della Repubblica
Somalia:

VISTO il D.A. 18 maggio 1956, n. 78 sull'Ordinamento del Governo della Somalia,

VISTO il D.A. 24 giugno 1959, n. 43 che istituisce il Ministero Industria e Commercio;

VISTA l'Ordinanza 22 gennaio 1955, n. 3 recante norme organiche in materia di concessione brevetti per marchi d'impresa;

VISTA la domanda, depositata in data 4 settembre 1963 alle ore 10.00 dal Dr. Athos Bartolucci intesa ad ottenere, in nome e per conto della Spett.le THE COCA-COLA COMPANY, Società costituita secondo le leggi dello Stato di Delaware, S.U.A., con sede in New York, Stato di New York, S.U.A., 515 Madison Avenue, la protezione di un marchio d'impresa costituito dalla parola «FANTA» comunque scritta.

VISTI l'esemplare e la descrizione del marchio, la dichiarazione di protezione, la lettera d'incarico e le quietanze dell'eseguito pagamento delle tasse previste dalle norme vigenti;

CERTIFICA:

La Spett.le THE COCA-COLA COMPANY, Società costituita secondo le leggi dello Stato di Delaware, S.U.A., con sede in New York, Stato di New York, S.U.A., 515 Madison Avenue, il giorno 4 settembre 1963 alle ore 10.00 ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio - Dipartimento I - Ufficio Brevetti - la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito dalla parola «FANTA» comunque scritta».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sotto forma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le THE COCA-COLA COMPANY.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica, o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Acque minerali e gazzose, sciroppi ed altre bevande non alcoliche» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le THE COCA-COLA COMPANY.

Mogadiscio, li 15 settembre 1963.

IL MINISTRO
HAGI IBRAHIM OSMAN FOD

MINISTERO INDUSTRIA E COMMERCIO

Certificato n. 706350

IL MINISTRO

VISTO l'Art. 83, 2° comma della Costituzione della Repubblica Somala;

VISTO il D.A. 18 maggio 1956, n. 78 sull'Ordinamento del Governo della Somalia;

VISTO il D.A. 24 giugno 1959, n. 43 che istituisce il Ministero Industria e Commercio;

VISTA l'Ordinanza 22 gennaio 1955, n. 3 recante norme organiche in materia di concessione brevetti per marchi d'impresa,

VISTO il decreto n. 252007 del 16 marzo 1956, dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia - Direzione per lo Sviluppo Economico - Ufficio Industria e Commercio Interno, Lavoro e Comunicazione - «Ufficio Brevetti» pubblicato sul Bollettino Ufficiale suppl. n. 1 al n. 5 dell'8 maggio 1956, relativo all'avvenuto deposito ai fini della protezione nel Territorio del marchio d'impresa della Ditta **BURGER EISENWERKE GESELLSCHAFT mit bessechränkter Haftung**, con sede legale a Burg Dillkreis (Repubblica Federale Tedesca), la protezione di un marchio d'impresa costituito da un'etichetta portante la parola di fantasia «JUNO» in caratteri di stampa maiuscoli;

VISTA la domanda, depositata in data 13 dicembre 1955, alle ore 10,30, intesa ad ottenere, in nome e per conto della Ditta **BURGER EISENWERKE GESELLSCHAFT**, e successivamente Ditta **BURGER EISENWERKE AKTINGESELLSCHAFT**, che l'uso del marchio «JUNO» registrato rispettivamente al n. 106 del registro dei marchi rilasciati in questa Repubblica, e la successiva domanda depositata il 27 ottobre 1963, con la quale si richiedeva che in conformità alla documentazione presentata in copia autentica insieme alla domanda stessa, venisse provveduto alla modifica della ragione sociale della Ditta assegnataria del marchio come segue, la Ditta **BURGER EISENWERKE GESELLSCHAFT**, la Ditta **BURGER EISENWERKE AKTIENGESELLSCHAFT**, con sede legale a Burg Dillkreis (Repubblica Federale Tedesca).

CERTIFICA :

che l'uso del marchio concesso alla Ditta **BURGER EISENWERKE GESELLSCHAFT**, registrato al n. 252007 del registro dei marchi rilasciati in questa Repubblica, viene modificato, in seguito alla modifica intervenuta nella ragione sociale della richiedente, in Ditta **BURGER EISENWERKE AKTINGESELLSCHAFT**, con sede legale a Burg Dillkreis (Repubblica Federale Tedesca), con la modalità ed entro i limiti del decreto n. 252007 in data 16 marzo 1956 dell'Amministrazione

ne Fiduciaria Italiana della Somalia - Direzione per lo Sviluppo Economico - Ufficio Industria Commercio Interno, Lavoro e Comunicazione - Ufficio Brevetti.

Mogadiscio, li 4 novembre 1963.

IL MINISTRO
HAGI IBRAHIM OSMAN FOD

(800)

MINISTERO INDUSTRIA E COMMERCIO

Certificato n. 706349

IL MINISTRO

VISTO l'Art. 83, 2° comma della Costituzione della Repubblica Somalia;

VISTO il D.A. 18 maggio 1956, n. 78 sull'Ordinamento del Governo della Somalia;

VISTO il D.A. 24 giugno 1959, n. 43 che istituisce il Ministero Industria e Commercio;

VISTA l'Ordinanza 22 gennaio 1955, n. 3 recante norme organiche in materia di concessione brevetti per marchi d'impresa,

VISTA la domanda, depositata in data 23 settembre 1963, alle ore 12,30 dall'Avv. Gaetano Chapron intesa ad ottenere, in nome e per conto della Spett.le Brown & Williamson Tobacco Corporation Export Ltd. con sede in Westminster House 7, Millbank, London, S.W. Gran Bretagna la protezione di un marchio d'impresa costituito da un'etichetta contenente nella estremità superiore la parola distintiva AVALON, parola che si legge ugualmente nella parte inferiore dell'etichetta.

VISTI l'esemplare e la descrizione del marchio, la dichiarazione di protezione, la lettera d'incarico e le quietanze dell'eseguito pagamento delle tasse previste dalle norme vigenti;

CERTIFICA :

La Spett.le Brown & Williamson Tobacco Corporation Export Ltd con sede in Westminster House 7, Millbank, London, S.W. Gran Bretagna, il giorno 23 settembre 1963 alle ore 12,30 ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio — Dipartimento I° Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia dal marchio d'impresa sottodescritto :

«Il marchio è costituito da un'etichetta contenente nella estremità superiore la parola distintiva AVALON, parola che si legge ugualmente nella parte inferiore dell'etichetta.

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sotto forma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le BROWN & WILLIAMSON TOBACCO CORPORATION EXPORT LIMITED.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica, o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere Tabacchi manifatturati e non manifatturati di propria fabbricazione e commercio della Spett.le Brown & Williamson Tobacco Corporation Export Limited.

Mogadiscio, li 4 Novembre 1963.

IL MINISTRO
HAGI IBRAHIM OSMAN FOD

801)

MINISTERO INDUSTRIA E COMMERCIO

Certificato n. 706348

IL MINISTRO

VISTO l'Art 83, 2° comma della Costituzione della Repubblica Somala;

VISTO il D.A. 18 maggio 1956, n. 78 sull'Ordinamento del Governo della Somalia;

VISTO il D.A. 24 giugno 1959, n. 43 che istituisce il Ministero Industria e Commercio;

VISTA l'Ordinanza 22 gennaio 1955, n. 3 recante norme organiche in materia di concessione brevetti per marchi d'impresa;

VISTA la domanda, depositata in data 23 settembre 1963, alle ore 12,30 dall'Avv. Gaetano Chapron intesa ad ottenere, in nome e per conto della Spett.le British-American Tobacco Company Ltd, con sede in Westminster House 7 Millbank London S.W., Gran Bretagna la protezione di un marchio d'impresa costituito dalla parola distintiva «Clifton».

VISTI l'esemplare e la descrizione del marchio, la dichiarazione di protezione, la lettera d'incarico e le quietanze dell'eseguito pagamento delle tasse previste dalle norme vigenti;

CERTIFICA :

La Spett.le British-American Tobacco Company Ltd, con sede in Westminster House Millbank in London S.W., Gran Bretagna il giorno 23 settembre 1963 alle ore 12,30 ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio — Dipartimento 1° Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto :

«Il marchio è costituito dalla parola distintiva «CLIFFTON».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sotto forma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le British-American Tobacco Company Ltd.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica, o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere Tabacchi manifatturati e non manifatturati di propria fabbricazione e commercio della Spett.le British-American Tobacco Company Ltd.

Mogadiscio, li 4 Novembre 1963.

IL MINISTRO
HAGI IBRAHIM OSMAN FOD

(802)

MINISTERO INDUSTRIA E COMMERCIO

Certificato n. 706347

IL MINISTRO

VISTO l'Art. 83, 2° comma della Costituzione della Repubblica Somalia;

VISTO il D.A. 18 maggio 1956, n. 78 sull'Ordinamento del Governo della Somalia;

VISTO il D.A. 24 giugno 1959, n. 43 che istituisce il Ministero Industria e Commercio;

VISTA l'Ordinanza 22 gennaio 1955, n. 3 recante norme organiche in materia di concessione brevetti per marchi d'impresa,

VISTA la domanda, depositata in data 28 settembre 1963, alle ore 10,00 dall'Avv. Gaetano Chapron intesa ad ottenere, in nome e per conto della Spett.le Ditta Lipton Limited con sede in 179/189 Road E.C. Inghilterra, la protezione di un marchio d'impresa costituito

dalla figura di una tiera su di un fuoco. Al di sopra della figura la parola distintiva Lipton's ed al di sotto la parola Tea.

VISTI l'esemplare e la descrizione del marchio, la dichiarazione di protezione, la lettera d'incarico e le quietanze dell'eseguito pagamento delle tasse previste dalle norme vigenti;

CERTIFICA :

Spett.le Ditta Lipton Limited con sede legale in 179/189 City Road, London, Inghilterra il giorno 28 settembre 1963, alle ore 10,00 ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio — Dipartimento I° Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto.

«Il marchio è costituito dalla figura di una tiera su di un fuoco. Al di sopra della figura la parola distintiva Lipton's ed al di sotto la parola Tea».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sotto forma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le DITTA LIPTON LIMITED.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica, o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere «The» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le Ditta Lipton Limited.

Mogadiscio, li 4 Novembre 1963.

IL MINISTRO
HAGI IBRAHIM OSMAN FOD

(803)

MINISTERO INDUSTRIA E COMMERCIO

Certificato n. 706346

IL MINISTRO

VISTO l'Art. 83, 2° comma della Costituzione della Repubblica Somalia;

VISTO il D.A. 18 maggio 1956, n. 78 sull'Ordinamento del Governo della Somalia.

VISTO il D.A. 24 giugno 1959, n. 43 che istituisce il Ministero

VISTA l'Ordinanza 22 gennaio 1955, n. 3 recante norme organiche in materia di concessione brevetti per marchi d'impresa;

VISTA la domanda, depositata in data 28 settembre 1963, alle ore 10,00 dall'Avv. Gaetano Chapron intesa ad ottenere, in nome e per conto della Spett.le DITTA LIPTON LIMITED con sede legale in 179/189 City Road LONDON, E.C. Inghilterra, la protezione di un marchio d'impresa costituito dalla parola distintiva KETTLE.

VISTI l'esemplare e la descrizione del marchio, la dichiarazione di protezione, la lettera d'incarico e le quietanze dell'eseguito pagamento delle tasse previste dalle norme vigenti;

CERTIFICA :

La Spett.le Ditta Lipton Limited con sede in legale in 179/189 Road LONDON, E.C. Inghilterra, il giorno 28 settembre 1963, alle ore 10,00 ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio, Dipartimento Primo — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto :

«Il marchio è costituito dalla parola distintiva «KETTLE».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sotto forma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le Lipton Limited.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica, o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere «THE» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le LIPTON LIMITED.

MINISTERO INDUSTRIA E COMMERCIO

Certificato n. 706344

IL MINISTRO

VISTO l'Art. 83, 2° comma della Costituzione della Repubblica Somalia;

VISTO il D.A 18 maggio 1956, n. 78 sull'Ordinamento del Governo della Somalia;

MINISTERO INDUSTRIA E COMMERCIO

Certificato n. 706343

IL MINISTRO

VISTO l'Art. 83, 2° comma della Costituzione della Repubblica Somala;

VISTO il D.A. 18 maggio 1956, n. 78 sull'Ordinamento del Governo della Somalia;

VISTO il D.A. 24 giugno 1959, n. 43 che istituisce il Ministero Industria e Commercio;

VISTA l'Ordinanza 22 gennaio 1955, n. 3 recante norme organiche in materia di concessione brevetti per marchi d'impresa;

VISTA la domanda, depositata in data 14 settembre 1963 alle ore 11,00 dal Dr. Athos Bartolucci intesa ad ottenere, in nome e per conto della Spett.le Gluett Peabody & Co. Inc. Società con sede a Troy Stato di New York S.U.A. 433 River Street, la protezione di un marchio d'impresa costituito dalla parola «SANFORIZED» comunque scritta;

VISTI l'esemplare e la descrizione del marchio, la dichiarazione di protezione, la lettera d'incarico e le quietanze d'incasso e pagamento delle tasse previste dalle norme vigenti;

CERTIFICA :

La Spett.le Gluett Peabody & Co. Inc. Società con sede a Troy Stato di New York S.U.A. 433 River Street, il giorno 14 settembre 1963 alle ore 11,00 ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio — Dipartimento I° Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia dal marchio d'impresa sottodescritto :

«Il marchio è costituito dalla parola «SANFORIZED» comunque scritta».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sotto forma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le Gluett, Peabody.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica, o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere : «Tessuti di lana, di pelo, di crine, di seta, di raion, di juta, di canapa, di lino, di cotone e di altre fibre (Classe 24), di propria fabbricazione e commercio della Spett.le Gluett Peabody & Co. Inc.

Mogadiscio, li 4 Novembre 1963.

IL MINISTRO

MINISTERO INDUSTRIA E COMMERCIO

Certificato n. 706341

IL MINISTRO

VISTO l'Art. 83, 2° comma della Costituzione della Repubblica Somala;

VISTO il D.A. 18 maggio 1956, n. 78 sull'Ordinamento del Governo della Somalia;

VISTO il D.A. 24 giugno 1959, n. 43 che istituisce il Ministero Industria e Commercio;

VISTA l'Ordinanza 22 gennaio 1955, n. 3 recante norme organiche in materia di concessione brevetti per marchi d'impresa;

VISTA la domanda, depositata in data 14 settembre 1963 alle ore 11,00 dal Dr. Athos Bartolucci intesa ad ottenere, in nome e per conto della Spett.le Gluett Peabody & Co. Inc. Società con sede a Troy Stato di New York S.U.A. 433 River Street, la protezione di un marchio d'impresa costituito dalla parola «SANFOR» comunque scritta;

VISTI l'esemplare e la descrizione del marchio, la dichiarazione di protezione, la lettera d'incarico e le quietanze dell'eseguito pagamento delle tasse previste dalle norme vigenti,

CERTIFICA .

La Spett.le Gluett Peabody & Co. Inc. Società con sede a Troy Stato di New York S.U.A. 433 River Street, il giorno 14 settembre 1963 alle ore 11,00 ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio — Dipartimento I° Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia dal marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito dalla parola «SANFOR» comunque scritta».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sotto forma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le Gluett Peabody & Co. Inc. Società.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica, o di qualunque altro tipo.

Essò serve a contraddistinguere: «Tessuti di lana, di pelo, di crine, di seta, di raion, di juta, di canapa, di lino, di cotone e di altre fibre (Classe 24), di propria fabbricazione e commercio della Spett.le Gluett, Peabody.

Mogadiscio, li 4 Novembre 1963.

IL MINISTRO